

(N. 1777)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1956 (V. Stampato N. 1610)

d'iniziativa del Deputato **VALESECCHI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 5 DICEMBRE 1956

Interpretazione e modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640,  
sulla disciplina delle bombole per metano.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il 2° ed il 3° comma dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1950, n. 640, sono sostituiti dai seguenti:

« Il corrispettivo suddetto deve essere pagato trimestralmente entro il quindicesimo giorno dalla data della comunicazione dell'ammontare dovuto, fatta dall'Ente nazionale idrocarburi all'utente.

Gli utenti che non adempiano a tale obbligo entro il termine predetto sono tenuti al pagamento del corrispettivo maggiorato di una somma, a titolo di indennizzo, pari ad un quarto dell'importo del corrispettivo stesso, oltre

gli interessi di mora nella misura del cinque per cento in ragione di anno.

Qualora il pagamento del corrispettivo avvenga entro quindici giorni dalla scadenza del termine fissato dal 2° comma, la maggiorazione è ridotta della metà.

Gli importi della maggiorazione affluiscono al fondo di cui all'articolo 13.

I crediti per i corrispettivi e per le maggiorazioni sono assistiti dal privilegio sulla generalità dei mobili ».

#### Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 8 luglio 1950, n. 640, per utente di bombole per metano si intende chiunque, ancorchè

proprietario, possieda le bombole a qualsiasi titolo, e pertanto anche chiunque produca, comprima, distribuisca, trasporti e consumi il gas.

Art. 3:

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1950, n. 640, è sostituito dal seguente:

« L'Ente nazionale idrocarburi, sotto la sorveglianza del Comitato di cui al successivo articolo 12, provvede alla tenuta del libro dei proprietari e degli utenti di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge, con le modalità stabilite dal regolamento »

Art. 4.

Gli utenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino morosi del pagamento di corrispettivi, potranno eseguirne il versamento entro trenta giorni dalla data stessa, senza l'applicazione di alcuna maggiorazione, ma con il solo pagamento degli interessi di mora.

Decorso il suddetto termine di trenta giorni gli utenti morosi sono tenuti al pagamento dei corrispettivi con applicazione della maggiorazione di un quarto dell'importo dei corrispettivi stessi e degli interessi di mora nella misura del cinque per cento in ragione di anno, come previsto dall'articolo 1 della presente legge.